Città di Rivalta di Torino

Originale

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 101

OGGETTO:
APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

L'anno **2023,** addì **20,** del mese di **Dicembre,** alle ore 19.30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta pubblica, di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Risultano presenti i consiglieri sigg.:

Nominativo	*Pres.*	*Nominativo*	*Pres.*
MURO SERGIO - Sindaco	SI	**RASTELLI MASSIMILIANO**	SI
APPICCIUTOLI VINCENZO	SI	**RINALDI ANTONELLA**	SI
BANGE MAURO	SI	**RUBATTO RUBIO MARIA DEL MAR**	SI
BO FEDERICO	SI	**RUO MICHELA**	SI
CANNAVO' CARMELA	SI	**RUSSO PASQUALE**	SI
CARBONE PIETRO	SI	**TOMMASINO GIUSEPPE**	SI
CIULLO DANTE GIOVANNI	SI	**VERSINO LARA**	AG
COLACI MICHELE	SI	**ZEMMALE SOFIA**	SI
GIANOGLIO ROSSANO	SI		

Presiede la seduta il Consigliere Sig. TOMMASINO GIUSEPPE

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale MIRETTI MARA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che gli interventi sono registrati su files digitali, in attuazione della deliberazione consiliare n. 16 del 04/02/2000

Il consigliere Massimiliano Rastelli dichiara di astenersi dal voto;

Premesso che l'art. 52 del d.lgs. 446/97, confermato dal comma 6 dell'art. 14 del d. lgs. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che " *... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*"

Richiamato l'art. 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, con cui è stato istituito il Canone Unico Patrimoniale a decorrere dall'anno 2021.

Considerato che il Canone Unico Patrimoniale sostituisce la tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Richiamata la delibera consiliare n. 17 del 30 aprile 2021 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Ritenuto opportuno non assoggettare al canone unico patrimoniale gli spazi occupati dalle infrastrutture di ricarica e gli stalli di sosta degli autoveicoli e di conseguenza aggiungere all'art. 31 "Occupazioni ed esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone" il comma seguente:

15. Gli spazi occupati dalle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e i relativi stalli di sosta presso i punti di ricarica.

Ritenuto inoltre necessario sostituire il comma 3 dell'art. 48 "Occupazioni con impianti veicoli elettrici", con il seguente testo:

3. Tali occupazioni sono esenti dal canone unico patrimoniale, come previsto dal comma 15 dell'art. 31.

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade ed aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo

privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati su sito internet www.finanze.gov.

Ritenuto in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate patrimoniali.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL.

Visto l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale prevede che: "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*".

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 12/12/2023

Visto lo Statuto Comunale.

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 – T.U delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

Con n. 11 voti favorevoli, n. zero voti contrari, n. 5 astenuti (consiglieri Bange, Bo, Colaci, Rubatto Rubio e Rastelli), espressi con votazione palese, su n. 16 consiglieri presenti e n. 11 votanti

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. di approvare la modifica all'art. 31 "Occupazioni ed esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone" con l'aggiunta del comma seguente:

15. Gli spazi occupati dalle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e i relativi stalli di sosta presso i punti di ricarica.

3. di sostituire il comma 3 dell'art. 48 "Occupazioni con impianti veicoli elettrici" con il seguente testo:

3. Tali occupazioni sono esenti dal canone unico patrimoniale, come previsto dal comma 15 dell'art. 31.

4. di dare atto che la predetta modifica del regolamento avrà decorrenza dal 1° gennaio 2024

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 11 voti favorevoli, n. zero voti contrari, n. 5 astenuti (consiglieri Bange, Bo, Colaci, Rastelli e Rubatto Rubio), espressi con votazione palese, su n. 16 consiglieri presenti e n. 11 votanti

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione, per l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 134 del T.U.E.L. – D.Lgs. n. 267/2000

Pareri

COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 116**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/12/2023

Il Responsabile di Settore

Tonino Salerno

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/12/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Tonino Salerno

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

IL CONSIGLIERE
TOMMASINO GIUSEPPE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
MIRETTI MARA